

## REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI PER PARTICOLARI ATTIVITA' ED INSEGNAMENTI AGLI ESPERTI ESTERNI (ai sensi dell'art. 40 del D.I. 01/02/2001, n. 44)

### **ART. 1 – FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

Il presente regolamento disciplina le modalità ed i criteri per il conferimento dei contratti di prestazione d'opera con personale esterno, per tutte le attività o insegnamenti che richiedano specifiche e peculiari competenze professionali, al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze individuate nel P.O.F. o nel Programma Annuale.

### **ART. 2 – CONDIZIONI PER LA STIPULA DEI CONTRATTI**

I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del D.I. 01/02/2001, n. 44, soltanto per le prestazioni e per le attività che non possono essere assegnate al personale dipendente per l'inesistenza di specifiche competenze professionali, per indisponibilità, o coincidenza di altri impegni di lavoro.

### **ART. 3 – PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI SELEZIONE**

a) Il Dirigente Scolastico, sulla base del P.O.F. e di quanto deliberato nel Programma Annuale, udito il Collegio Docenti, individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti contratti con esperti esterni e ne dà informazione con avvisi da pubblicare all'albo ufficiale dell'Istituto, sul proprio sito web o altra forma di pubblicità ritenuta più opportuna.

b) Gli avvisi dovranno indicare modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati, la documentazione da produrre, nonché l'elenco dei contratti che si intende stipulare.

Per ciascun contratto dovrà essere specificato:

- l'oggetto della prestazione
- la durata del contratto.

c) I candidati devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego.

d) Nel caso in cui il contratto sia inferiore ai € 2.000,00 il Dirigente Scolastico potrà derogare rispetto a quanto previsto dal seguente articolo e procedere mediante trattativa privata.

### **ART. 4 – INDIVIDUAZIONE DEI CONTRAENTI**

a) I contraenti cui conferire il contratto verranno selezionati dal Dirigente Scolastico mediante valutazione comparativa di almeno tre offerte. L'aggiudicazione avrà luogo anche nel caso in cui vi sia una sola offerta, purché rispondente ai requisiti richiesti.

b) La valutazione viene effettuata sulla base della documentazione presentata o autocertificata da ogni candidato che dovrà indicare:

- titoli culturali;

- attestati di formazione e/o specializzazione inerenti la qualifica
- continuità didattica presso le Scuole dell'Istituto;
- altre esperienze professionali nell'ambito del profilo di riferimento.

c) Per la valutazione comparativa il Dirigente Scolastico farà riferimento ai seguenti criteri:

CRITERI	PUNTEGGI
Titoli di studio/professionali e di formazione	Punti 25
○ Diploma specifico o inerente alla qualifica richiesta fino ad un massimo di *	Punti 10
○ Laurea o altro titolo di studio specifico o inerente alla qualifica richiesta fino ad un massimo di *	Punti 10
○ Attestati di formazione e/o specializzazione inerenti alla qualifica richiesta (1 punto ciascuno) fino ad un massimo di	Punti 5
Continuità didattica presso le Scuole dell'Istituto (2 punto per ogni anno) fino ad un massimo di	Punti 10
Altre esperienze professionali nell'ambito del profilo di riferimento (1 punto per ogni anno) fino ad un massimo di	Punti 5

* Diploma specifico:	punteggio 60/70	punti 2
	punteggio 71/80	punti 5
	punteggio 81/90	punti 8
	punteggio 91/100 lode	punti 10
* Laurea o altro titolo equivalente:	punteggio 60/69	punti 2
	punteggio 70/79	punti 4
	punteggio 80/89	punti 6
	punteggio 90/99	punti 8
	punteggio 100/110 lode	punti 10

d) Il Dirigente Scolastico affiderà l'incarico con il criterio dell'offerta "**economicamente più conveniente**" (rapporto qualità professionale – costo).

e) Verrà data precedenza al candidato provvisto di partita I.V.A.

f) Il Dirigente Scolastico per le valutazioni di cui al presente articolo nomina un'apposita commissione composta da almeno due persone (amministrativi o docenti), a cui affidare compiti di istruzione della pratica ai fini della scelta dei contraenti con cui stipulare i contratti.

## ART. 5 – DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

- a) Il compenso massimo orario per le attività di insegnamento è determinato in € 35,00, lordo dipendente.
- b) Per le attività di formazione del personale si fa riferimento a quanto stabilito dal D.I. del 12/10/1995 n. 326 avente per oggetto "Compensi per iniziative di aggiornamento e formazione del personale ispettivo, direttivo, docente ed A.T.A.", che prevede:
- attività di direzione, organizzazione e controllo € 41,36 per una giornata di attività (art. 1 D.I. 12/10/1995 n. 326);
  - attività di coordinamento scientifico, di progettazione, di produzione e validazione dei materiali, di monitoraggio ecc. € 41,36 per una giornata di attività (art. 2 D.I. 12/10/1995 n. 326);

- attività di docenza € 41,36 per ogni ora d'insegnamento elevabile a € 51,65 per i professori universitari (art. 3 D.L. 12/10/1995 n. 326).
- c) Nel caso di personale con particolari specificità della professionalità ed in relazione al tipo di impegno richiesti, la Commissione ha facoltà di derogare dai limiti indicati per la definizione dei compensi, attenendosi ad una valutazione di economicità nella comparazione delle offerte ricevute sulla base dei criteri indicati all'art. 4 comma c).

#### **ART. 6 – STIPULA DEL CONTRATTO**

- a) Nei confronti dei candidati selezionati il Dirigente Scolastico provvede alla stipula del contratto.
- b) Nel contratto devono essere specificati:
- l'oggetto della prestazione;
  - i termini di inizio e di conclusione della prestazione;
  - il corrispettivo della prestazione indicato al netto dell'imposta sul valore aggiunto, se dovuto, e del contributo previdenziale e fiscale limitatamente alla percentuale a carico dell'amministrazione;
  - le modalità di pagamento del corrispettivo;
  - le cause che danno luogo alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C. e le condizioni per il ricorso delle parti al recesso unilaterale art. 2227 del C.C.
- c) I titolari del contratto si assumono l'onere di assolvere a tutti i doveri previsti dalla normativa vigente.
- d) La natura giuridica del rapporto che si instaura con il contratto è quella del rapporto privatistico qualificato come prestazione d'opera intellettuale. La disciplina che lo regola è stabilita dagli artt. 2222 e seguenti del C.C.
- e) I contratti di cui al presente regolamento non possono avere durata superiore all'anno scolastico.
- f) Non sono rinnovabili i contratti oggetto di risoluzione o di recesso.
- g) E' istituito presso la segreteria dell'Istituto un registro dei contratti nel quale sono indicati i nominativi dei professionisti incaricati, l'importo dei compensi corrisposti e l'oggetto dell'incarico.

#### **ART. 7 – AUTORIZZAZIONE PER I DIPENDENTI PUBBLICI E COMUNICAZIONE ALLA FUNZIONE PUBBLICA**

- a) Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti della stessa e/o altra amministrazione pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D. L. vo 30/03/2001, n. 165.
- b) L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente alla funzione pubblica entro i termini previsti dall'art. 53, commi da 12 a 16 del citato D. L. vo 30/03/2001, n. 165.

APPROVATO DAL CONSIGLIO D'ISTITUTO CON DELIBERA N. 20 DEL 04/06/2013